

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS, RIGO, DONDEYNAZ,
DUVA, MELONI e IULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1998

Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di con-
cessione di ricompense al valore militare per la Resistenza
per i comuni e le province

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che intendiamo presentare alla vostra attenzione tratta il problema inerente la riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province.

Infatti, diversi comuni del territorio italiano hanno espresso il desiderio che i sacrifici sopportati e le violenze subite dai loro concittadini, durante l'ultimo conflitto mondiale, vengano riconosciuti anche con una decorazione alla città.

La nostra, quindi, non vuole essere una mera operazione nostalgica o retorica, ma si pone l'intento di raggiungere tre obiettivi che riteniamo tuttora validi ed attuali:

1) l'esigenza, nonostante il tempo trascorso, di conoscere ed approfondire episodi della storia locale legati al periodo della Resistenza, non sempre opportunamente studiati e conosciuti. Questo provvedimento sarebbe, pertanto, uno stimolo per le realtà locali e per gli stessi istituti storici della resistenza per ripercorrere la propria storia e per verificare, ai fini di quanto previsto dal presente disegno di legge, se esistono le condizioni, o meglio i titoli, per presentare domanda per il riconoscimento di episodi significativi avvenuti in quel periodo;

2) la valorizzazione di quelle esperienze culturali e di ricerca, con risvolti didattici, avviate in alcune realtà attraverso la collaborazione tra enti locali, Provveditorato agli studi, Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ed istituti storici della resistenza, grazie alle quali sono tornati alla luce episodi sconosciuti della guerra di liberazione. Simili iniziative andranno adeguatamente sostenute attraverso congrue forme di finanziamento onde avviare, a partire dal cinquantésimo anniversario della Liberazio-

ne, una generalizzata riscoperta storiografica di quanto accaduto nel nostro Paese negli anni 1943-1945;

3) La condanna di ogni episodio di violenza o di intolleranza razzista e xenofoba manifestatesi in Italia e, in forme ancora più gravi, in altri Paesi europei, che speravamo superate. Crediamo sia compito delle forze democratiche riproporre quegli ideali che erano alla base della lotta di liberazione contro il nazi-fascismo, ovvero pace, libertà, democrazia, tolleranza, giustizia sociale: sono le radici storico-ideali che ci permettono di affrontare i gravi problemi di oggi. Pensiamo sia questo un modo per poter parlare ed aprire un dialogo nelle scuole, il canale privilegiato per la trasmissione ed il rilancio di questi valori.

Il presente disegno di legge, pertanto, si propone di creare le condizioni giuridiche perchè possano essere valutate le ipotesi per la concessione di ricompense al valore militare per la resistenza a comuni e province che hanno dato un contributo rilevante alla lotta di liberazione.

L'articolo 1 prevede che, nei sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, possano essere presentate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza nei confronti di comuni e province.

L'articolo 2 favorisce il finanziamento delle ricerche storiche e la raccolta di documentazione promossa da enti locali, provveditorati agli studi ed istituti storici della Resistenza.

L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2000 milioni annui per il triennio 1997-1999.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Art. 2.

1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, sono finanziate, previo esame, le ricerche storiografiche promosse da enti locali, provveditorati agli studi, istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2000 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.